

RELAZIONE TECNICO/FINANZIARIA EX ARTICOLO 40, COMMA 3-SEXIES, D.LGS. N. 165 DEL 2001 E S.M.I. SUL CONTRATTO ECONOMICO PER L'ANNO 2025 PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE.

INTRODUZIONE

La presente Relazione tecnico-finanziaria è predisposta in ottemperanza all'art. 8 comma 7 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022 e all'art. 40 comma 3 sexies del D.lgs. n. 165/2001 il quale dispone che: *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”*. La presente relazione è finalizzata a consentire al Revisore Unico dei Conti di effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con le norme di settore vigenti, secondo quanto disposto dalla sopra citata disposizione contrattuale e dell'art. 40 bis comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Il sopra citato art. 8 comma 7 del CCNL 2019-2021 all'ultimo periodo prevede che trascorsi 15 giorni senza rilievi o comunque, assunto entro il termine predetto il parere favorevole del Revisore Unico, l'organo competente, ovvero il Comitato Istituzionale nel caso del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, con propria deliberazione autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato Integrativo.

I contratti collettivi nazionali del personale del comparto Funzioni locali e la vigente normativa di settore, con particolare riferimento al D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dettano le regole amministrativo-contabili per la costituzione del Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane (di seguito per brevità anche Fondo integrativo), volte al miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e produttività dell'azione amministrativa.

La costituzione del Fondo integrativo è di competenza esclusiva dell'Amministrazione ed è suddiviso in risorse stabili costituite ai sensi dell'art. 79 comma 1 e comma 1 bis del CCNL 16/11/2022, le quali comprendono tutte le fonti di finanziamento elencate nel medesimo articolo che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e continuità nel tempo, quindi da destinare precipuamente ai trattamenti economici fissi del salario accessorio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: differenziali stipendiali (ex progressioni economiche), indennità di comparto ecc.. e le risorse variabili indicate al comma 2 e seguenti dell'articolo 79 le quali comprendono fonti di finanziamento eventuali e variabili annualmente che, in alcuni casi previsti dalle vigenti disposizioni, dipendono da un apprezzamento istituzionale motivato con apposita delibera di approvazione. Le materie, gli oneri e le procedure

stabilite dalle normative nazionali non sono modificabili o integrabili da parte delle amministrazioni locali in quanto tassativamente elencate e disciplinate dalla Legge. La contrattazione decentrata integrativa, pertanto, ha come obiettivo la definizione di quanta parte del fondo destinare ai vari istituti contrattuali previsti dai CCNL vigenti e definire i criteri generali per la ripartizione delle medesime. Con la relazione istruttoria del Direttore sulla costituzione del Fondo integrativo 2025, acquisita agli atti con prot. n. 313 del 26/03/2025, è stata illustrata:

1. la costituzione del Fondo integrativo per l'esercizio 2025 sulla base delle disposizioni del vigente CCNL 2019-2021 e della normativa di settore;
2. la suddivisione del citato Fondo in risorse stabili la cui individuazione e quantificazione è di competenza specifica del Direttore e risorse variabili la cui individuazione e quantificazione è di competenza del Direttore e la cui adozione per talune voci è di competenza del Comitato Istituzionale su proposta del Direttore (ad es. art. 79 comma 2 lett. c) del CCNL 2019-2021);
3. l'analisi effettuata sui capitoli del bilancio di previsione 2025 che garantiscono la copertura finanziaria dei costi del Fondo suddetto.

La presente relazione tecnico-finanziaria del Direttore, pertanto, ha lo scopo di riassumere:

- la costituzione del Fondo integrativo per l'esercizio 2025, già compiutamente esposta nella citata relazione istruttoria, comparandolo con quello dei precedenti esercizi sulla base dello schema allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012;
- la descrizione della programmazione dell'utilizzo delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, così come concordata nell'Ipotesi di contratto economico decentrato per l'esercizio 2025 sottoscritta in data 12/11/2025 e acquisita agli atti con prot. n. 998 del 12/11/2025.

MODULO I

1 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1.1 RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Risorse storiche consolidate

Il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" costituito nel 2012, in ottemperanza alla Legge regionale n. 17 del 27/04/2012 che prevedeva la riorganizzazione delle Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali, è un ente di nuova istituzione sorto in sostituzione dell'Autorità d'Ambito Ottimale "Laguna di Venezia. La sopra citata legge regionale disponeva che i rapporti di lavoro del personale dipendente delle Autorità d'Ambito fossero trasferiti ai Consigli di Bacino.

I contratti collettivi di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, tuttavia, non hanno individuato una regolamentazione specifica per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale negli enti di nuova istituzione.

Il parere ARAN n. 66/2010 e l'orientamento applicativo EPNE_215 prevedono che in tali situazioni si deve agire secondo i principi della correttezza e della buona fede, facendo affidamento sulla ragionevolezza e sulla sostenibilità della soluzione adottata.

A tal fine il Consiglio di Bacino, che doveva costituire il Fondo seguendo le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente ma in modo peculiare data la sua recente istituzione, ha adottato come dato storico di partenza l'ammontare del fondo integrativo della sopra citata AATO Laguna di Venezia cui il Consiglio è subentrato.

In linea generale per ciascun ente locale, a decorrere dal 01/01/1999, sono destinate annualmente le risorse per il Fondo integrativo il cui calcolo deve obbligatoriamente essere effettuato nel rispetto di quanto indicato dall'art. 15 comma 1 lett. a del CCNL 01/01/1999. Il suddetto calcolo delle risorse è effettuato secondo una procedura che prevede un dato storico di partenza: l'incentivazione del personale precedentemente all'entrata in vigore del CCNL 01/01/1999.

La non esistenza dell'Ente d'Ambito alla data del 1999, esercizio assunto come punto di riferimento dal Legislatore, non escludeva il personale dagli istituti previsti dalla vigente normativa in materia di pubblico impiego, (indennità, progressioni orizzontali, produttività qualora siano raggiunti gli obiettivi prefissati, rischio, disagio e quant'altro previsto dai contratti nazionali ecc.), per ciò si rendeva necessaria l'introduzione di una soluzione amministrativa sostenibile, compatibile con la normativa vigente e allo stesso tempo con la realtà amministrativa dell'allora AATO Laguna di Venezia, oggi Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.

Nel caso peculiare dell'A.A.T.O. la costituzione del Fondo per l'anno 2009, (primo anno di erogazione della produttività del personale non dirigente), è stata ottenuta dividendo i valori delle risorse stabili e variabili del fondo dell'anno 2009 del Comune di Venezia, (comune maggiormente rappresentativo all'interno della Convenzione), per 3.031 ovvero il numero dei dipendenti comunali presenti al 31/12/2008 e rapportando tale valore al numero del personale in servizio dell'A.A.T.O. nell'esercizio 2009, ovvero 6 dipendenti, determinando in tal modo un ammontare complessivo del fondo 2009 pari ad euro 25.114,27. L'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130, ha disposto che: *“a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,*

di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'[articolo 1, comma 236](#), della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”

Per il Consiglio di Bacino, pertanto, l'ammontare iniziale del Fondo Integrativo pari a complessivi € 25.114,27 tra risorse stabili e variabili per n. 6 dipendenti, è stato decurtato ad € 23.021,42 per n. 5 dipendenti in servizio al 31/12/2016, secondo le indicazioni operative fornite con circolare n. 12 del 15 aprile 2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato. Alla luce della disciplina sopra citata, pertanto, la costituzione del Fondo Integrativo per l'anno 2017 è stata di complessivi € 23.021,42 suddivisi come segue:

- Risorse stabili: € 20.632,71 (ovvero € 22.508,41 iniziali diminuite di euro 1.875,70 per la riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208);
- Risorse variabili € 2.388,71 (ovvero € 2.605,86 iniziali diminuite di euro 217,16 per la riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208);

La tabella sotto riportata dettaglia le voci costitutive del Fondo 2017:

<u>Costituzione Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo</u>		
<u>delle risorse umane e della produttività anno 2017</u>		
<u>Riferimenti normativi e contrattuali</u>	<u>Importi</u>	<u>Descrizione</u>
<u>Articolo 31 comma 2 (Risorse stabili)</u>		
Art. 15 comma 1 lettera a) CCNL 1/4/1999	13.697,35	Importi dei fondi di cui all'art.31 c.2 lett.b-c-d-e ccnl 95 e successive modificazioni
Art. 15 comma 1 lettera A (part time storico)	366,98	Art. 15 comma 1 lettera (part time storico)
Art. 15 comma 1 lettera b)	1.416,85	Incremento risorse aggiuntive art.32 comma 1 ccnl 95 e art. 3 comma 1ccnl 96 (aumento 0,50%+0,2% del monte salari 93 e 0,65% del monte salari 1995)
Art. 15 comma 1 lettera c)	985,16	Risparmi di gestione art.32 comma 3 ccnl 95 e art. 3 ccnl 96
Art. 15 comma 1 lettera g)	506,44	Risorse destinate per l'anno 1998 al pagamento del LED personale in servizio

Art. 15 comma 1 lettera h)	106,46	Risorse destinate al pagamento dell'indennità di cui all'art. 37 c.4 (L. 1.500.000 ex 8 ^a q.f.)
Art. 15 comma 1 lettera j	576,27	Incremento risorse aggiuntive (0,52% monte salari 1997 decorrenza 31/12/99 a valere per il 2000)
Art. 4 comma 1 Biennio economico 2000/2001 CCNL 5/10/2001	1.596,48	Aumento 1,1% monte salari 1999
Art. 4 comma 2 Biennio economico 2000/2001 CCNL 5/10/2001	0,00	R.I.A. e Ass. ad Personam dei cessati anni dal 2000 al 2016
Art. 32 comma 1 CCNL 22/1/2004	840,22	Incremento 0,62% monte salari 2001
Art. 32 comma 2 CCNL 22/1/2005	677,59	Incremento 0,50% monte salari 2001
Art. 32 comma 2 CCNL 22/1/2006	0,00	Incremento alte professionalità (0,20% monte salari 2001)
Art. 4 comma 1 CCNL 09/05/2006	719,24	Incremento 0,50% monte salari 2003
Art. 8 comma 2 CCNL 11/04/2008	1.019,37	Incremento 0,60% monte salari 2005
<u>Totale risorse stabili</u>	22.508,41	
<u>Percentuale di Riduzione dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208</u>	-8,33 %	
<u>Riduzione dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208 risorse fisse</u>	-1.875,70	Riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12)
<u>Totale risorse stabili ridotte</u>	20.632,71	
<u>Articolo 31 comma 3 (Risorse variabili)</u>		
Art. 15 comma 1 lettera d) e art. 4 c.4 CCNL 5/10/2001 art. 43 legge 449/1997	0,00	Convenzioni con terzi
Art. 15 comma 1 lettera d)	0,00	Contratti di sponsorizzazione (25% dell'accertato in bilancio 2008)
Integrazione Art. 15 comma 5 ccnl 1999	2.605,86	Attivazione processi di riorganizzazione.
<u>Totale risorse variabili</u>	2.605,86	
<u>Riduzione dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208 risorse variabili</u>	-217,16	Riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12)
<u>Totale risorse variabili ridotte</u>	2.388,71	

<u>Totale risorse stabili e variabili 2017</u>	23.021,42	
NUMERO DIPENDENTI 01/01/2017:	5	

Rettifica Fondo integrativo

L'articolo 71 *“Disapplicazioni”* del contratto CCNL 2016-2018 al comma 1 disponeva che: *“La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni.* L'articolo 67 *“Fondo risorse decentrate: costituzione”* prevedeva che a decorrere dall'esercizio 2018 il Fondo per le risorse decentrate fosse costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'articolo 31 comma 2 del CCNL del 22/01/2004 relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori dei conti.

Il Fondo integrativo per l'esercizio 2017, il cui ammontare complessivo non poteva essere superiore al Fondo integrativo 2016 ai sensi dell'art. 23 co. 2 del D.lgs. n. 75/2017, è stato costituito senza l'applicazione dell'articolo 14 comma 3 del CCNL 01/04/1999 il quale prevedeva l'incremento delle risorse stabili a fronte di una stabile riduzione del Fondo per il lavoro straordinario del personale dipendente. Le risorse provenienti dalla riduzione stabile del “fondo dello straordinario” vanno obbligatoriamente a costituire una delle voci stabili del Fondo integrativo ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL 1.4.1999 poi confluito nell'art. 67 comma 1 lett. g) del CCNL 2018, attualmente ancora vigente e, quindi, non hanno costituito economia di spesa per l'amministrazione. Nel caso del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, costituito successivamente alla sopra riportata disciplina contrattuale contenuta nel CCNL 01/04/1999, il Fondo per il lavoro straordinario aveva un importo “storico” stanziato a bilancio di € 4.000,00. In applicazione del citato art. 14 comma 3 del CCNL 1999 era possibile individuare soluzioni atte a ridurre ulteriormente e stabilmente il “fondo dello straordinario” grazie ad interventi di razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro. La scelta definitiva di tale riduzione era affidata all'Amministrazione e le risorse risparmiate quale straordinario dovevano essere destinate ad integrare il Fondo per il salario accessorio con prioritaria destinazione al finanziamento del sistema di classificazione del personale. Questa facoltà, prevista dalle norme sopra richiamate, è descritta con chiarezza nel parere Aran - RAL 60 - nel quale l'Agenzia afferma: *“Con riferimento ai risparmi accertati sull'utilizzo delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario, occorre tener presente la disciplina di cui all'art. 14, commi 3 e 4, del CCNL dell'1.4.1999. Pertanto, ove a seguito della verifica prevista dall'art. 14, comma 3, e della conseguente adozione di interventi organizzativi di razionalizzazione dei servizi (che si sono tradotti in una stabile riduzione del ricorso al lavoro straordinario), gli eventuali risparmi accertati a consuntivo possono*

effettivamente considerarsi stabilizzati nell'ambito delle risorse dell'art. 15". (NB: ora art. 67, co. 1 lett. g) del CCNL 2016-2018 richiamato dall'art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL 2019-2021). Come sopra riportato, i risparmi vanno ad integrare le risorse stabili del fondo considerato che sono prioritariamente destinati, per espressa previsione, a finanziare il sistema di classificazione del personale (progressioni economiche ora denominate “differenziali stipendiali”), da sempre ritenuto dall'ARAN finanziabile esclusivamente con risorse stabili e non variabili, poiché la spesa riguarda il trattamento economico fondamentale.

Con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014, è stato ridotto il Fondo per il lavoro straordinario da € 4.000,00 a € 3.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 senza applicare l'importo della suddetta riduzione alle voci stabili del Fondo integrativo 2015 e successivi. L'Ente, pertanto, in applicazione della sopra citata disciplina contrattuale, ha dovuto procedere alla rettifica dell'importo delle risorse stabili del Fondo applicando alla parte stabile l'importo di € 1.000,00 decurtandolo con l'applicazione della percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208 con il sistema della riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12) sopra indicata. Le risultanze della citata rettifica hanno portato ad un nuovo limite del Fondo come indicato nella tabella seguente:

<u>Costituzione Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo</u>		
<u>delle risorse umane e della produttività anno 2017. RETTIFICATO</u>		
<u>Riferimenti normativi e contrattuali</u>	<u>Importi</u>	<u>Descrizione</u>
<u>Articolo 31 comma 2 (Risorse stabili)</u>		
Art. 15 comma 1 lettera a) CCNL 1/4/1999	13.697,35	Importi dei fondi di cui all'art.31 c.2 lett.b-c-d-e ccnl 95 e successive modificazioni
Art. 15 comma 1 lettera A (part time storico)	366,98	Art. 15 comma 1 lettera (part time storico)
Art. 15 comma 1 lettera b)	1.416,85	Incremento risorse aggiuntive art.32 comma 1 ccnl 95 e art. 3 comma 1 ccnl 96 (aumento 0,50%+0,2% del monte salari 93 e 0,65% del monte salari 1995)
Art. 15 comma 1 lettera c)	985,16	Risparmi di gestione art.32 comma 3 ccnl 95 e art. 3 ccnl 96
Art. 15 comma 1 lettera g)	506,44	Risorse destinate per l'anno 1998 al pagamento del LED personale in servizio
Art. 15 comma 1 lettera h)	106,46	Risorse destinate al pagamento dell'indennità di cui all'art. 37 c.4 (L. 1.500.000 ex 8 ^a q.f.)
Art. 15 comma 1 lettera j)	576,27	Incremento risorse aggiuntive (0,52% monte salari 1997 decorrenza 31/12/99 a valere per il 2000)
Art. 4 comma 1 Biennio economico 2000/2001 CCNL 5/10/2001	1.596,48	Aumento 1,1% monte salari 1999

Art. 4 comma 2 Biennio economico 2000/2001 CCNL 5/10/2001	0,00	R.I.A. e Ass. ad Personam dei cessati anni dal 2000 al 2016
Art. 32 comma 1 CCNL 22/1/2004	840,22	Incremento 0,62% monte salari 2001
Art 32 comma 2 CCNL 22/1/2005	677,59	Incremento 0,50% monte salari 2001
Art. 32 comma 2 CCNL 22/1/2006	0,00	Incremento alte professionalità (0,20% monte salari 2001)
Art. 4 comma 1 CCNL 09/05/2006	719,24	Incremento 0,50% monte salari 2003
Art. 8 comma 2 CCNL 11/04/2008	1.019,37	Incremento 0,60% monte salari 2005
Art. 14 comma 3 CCNL 01/04/1999	1.000,00	Incremento a fronte della stabile riduzione del Fondo per il lavoro straordinario
<u>Totale risorse stabili</u>	23.508,41	
<u>Percentuale di Riduzione dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208</u>	-8,3333%	
<u>Riduzione dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208 risorse fisse</u>	-1.959,03	Riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12)
<u>Totale risorse stabili ridotte</u>	21.549,38	
<u>Articolo 31 comma 3 (Risorse variabili)</u>		
Art. 15 comma 1 lettera d) e art. 4 c.4 CCNL 5/10/2001 art. 43 legge 449/1997	0,00	Convenzioni con terzi
Art. 15 comma 1 lettera d)	0,00	Contratti di sponsorizzazione (25% dell'accertato in bilancio 2008)
Integrazione Art. 15 comma 5 ccnl 1999	2.605,86	Attivazione processi di riorganizzazione.
<u>Totale risorse variabili</u>	2.605,86	
<u>Riduzione dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208 risorse variabili</u>	-217,16	Riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12)
<u>Totale risorse variabili ridotte</u>	2.388,71	
<u>Totale risorse stabili e variabili 2017</u>	23.938,09	

La procedura di rettifica del Fondo integrativo sopra esposta è stata approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 33 del 29/11/2019. Il contratto decentrato integrativo economico 2019 con la relativa relazione tecnico/finanziaria nella quale si esplicitava la rettifica del Fondo 2017 è stato certificato con parere del Revisore acquisito agli atti con prot. n. 1472 del 10/12/2019.

Fondo integrativo 2018 calcolato ai sensi delle nuove disposizioni di cui all'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019.

L'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, introduce nuove regole in materia di salario accessorio, disponendo che il limite al trattamento accessorio del personale previsto dall'art. 23 comma 2 del D.lgs.

75/2017 debba essere adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento, come base di calcolo, il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Con nota prot. n. 179877/2020 sono arrivate le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2 del D.L. 34/2019. La circolare prevede due fasi distinte per il calcolo del Fondo integrativo:

- “1. fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso ai fini della compilazione della Tabella 15 “Fondi per la contrattazione integrativa” del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, eccetera);*
- 2. personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo compreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l’amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all’amministrazione che non vi accede, ecc.).”*

Tale operazione va fatta un'unica volta e restituirà il valore medio pro-capite del 2018. La Ragioneria generale afferma che il calcolo va fatto tenendo separati i dipendenti (cui si sommano le posizioni organizzative) e i dirigenti. Nel caso del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia non vi sono posizioni organizzative, mentre per il Direttore non è stato costituito un Fondo integrativo in quanto il suo contratto, così come da delibera di assunzione dell'Assemblea n. 2 del 18/01/2017, prevedeva un'indennità di risultato nel limite massimo del 15% della retribuzione di posizione, previa valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della valutazione della prestazione. Una volta quantificato il valore medio di salario accessorio, ogni anno sarà necessario capire se e di quanto l'Ente deve adeguare il limite dell'anno 2016 tenendo conto che, come previsto dal citato Dm del 17 marzo 2020, non deve essere abbassato il valore limite se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli in servizio al 31 dicembre 2018. La metodologia indicata dalla Ragioneria non si basa più sul cd metodo della “semisomma” ma su quello della «effettiva presenza in servizio». Nel parere si suggerisce di utilizzare i cedolini emessi ovvero che si prevede di emettere. Si riporta qui di seguito uno stralcio di tale passaggio:

“Ai fini della individuazione delle unità presenti nell’anno di riferimento, si ritiene necessario considerare l’effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati

al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio. (...). Ciò premesso, la quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio nell'anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario. Ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018 calcolato secondo i criteri esposti. La procedura sopra illustrata definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell'anno precedente) che in diminuzione (in caso di personale in servizio minore rispetto a quello dell'anno precedente) e garantisce al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018".

Il citato parere fornisce anche delle indicazioni in merito alle tempistiche, dirimendo i dubbi avanzati dall'Amministrazione richiedente il parere, ovvero, anche se il dato certo delle presenze si può averlo con precisione e certezza a consuntivo, ogni Amministrazione dovrà agire con principio prudenziale e secondo questi passaggi:

- i. Previsione ex-ante di una quota di risorse aggiuntive, sulla base delle previsioni contenute nel piano triennale delle assunzioni e di una tempistica ritenuta ragionevole dei connessi procedimenti assunzionali, corrette per le cessazioni prevedibili ad esempio in considerazione del raggiungimento del limite di età pensionabile di taluni dipendenti.*
- ii. Finalizzazione prudenziale di tali risorse aggiuntive, in sede di contratto integrativo, alla sola remunerazione degli istituti del trattamento accessorio del personale neo-assunto (es. la retribuzione di posizione mensile del personale dirigente del personale neo-assunto e gli istituti connessi alle condizioni di lavoro), nel corso dell'anno di riferimento.*
- iii. Previsione di verifiche a consuntivo volte a correggere gli eventuali scostamenti della previsione di cui al punto i.*
- iv. Previsione vincolante che, a conclusione dell'anno di riferimento ed a seguito delle verifiche operate a consuntivo, l'adeguamento del limite in aumento o in diminuzione dovrà*

essere operato su basi certe e che verranno in ogni caso effettuati i necessari adeguamenti compensativi”.

In sostanza, in un’ottica prudenziale, l’Ente deve stimare sulla base del proprio Piano triennale dei fabbisogni di personale le assunzioni e le cessazioni dei dipendenti prevedendo, già in sede di contratto integrativo, delle clausole flessibili per un eventuale incremento del fondo apportato sulla base dell'adeguamento previsto dalle citate norme ovvero il citato incremento dovrà essere ridotto, finanche azzerato, se a consuntivo i dati fossero mutati in senso peggiorativo. Nel caso del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, il personale dipendente non dirigente in servizio al 31/12/2018 era il seguente:

		FIGURA PROFESSIONALE	INQUADRAMENTO GIURIDICO	POSIZIONE
1	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo tecnico	D1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO
2	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo tecnico	D1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO
3	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo amministrativo	D1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO
4	Istruttore	Istruttore amministrativo	C1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO

In sede di prima applicazione delle norme sopra citate, l’Ente ha determinato nel 2020 la quota pro-capite riferita al Fondo 2018 computando anche le seguenti risorse economiche:

- art. 67, comma 2, lett. a), del citato Ccnl 2016-2018: incremento “*di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019*”;
- art. 67 comma 2 lett. b) del citato Ccnl 2016-2018: incremento “*di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono **gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data***”;

La sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia con propria deliberazione n. 95/2020 ha precisato che: *La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all’art 23 del decreto legislativo 75/2017.* Tale orientamento è stato successivamente ribadito anche dalla sezione di controllo della Corte dei Conti della Campania con propria deliberazione n. 23/2021.

Con la costituzione del Fondo integrativo 2023, alla luce dei pareri della magistratura contabile sopra richiamati, è stato opportuno procedere alla rideterminazione della quota media pro-capite del valore del Fondo accessorio 2018 escludendo (ai soli fini del calcolo della quota pro-capite) dal computo gli importi di € 499,20 di cui all'articolo 67, comma 2, lett. a) e di € 135,60 di cui all'articolo 67 comma 2 lett. b) del citato Ccnl 2016-2018. Tale operazione di rideterminazione consente di allineare l'importo pro-capite ed il valore complessivo del Fondo accessorio dell'Ente agli orientamenti espressi dalle citate sezioni della Corte dei Conti.

Il Fondo accessorio 2018 su cui calcolare il valore medio pro-capite, rettificato secondo le disposizioni vigenti sopra richiamate e analizzate secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato e dei pareri delle citate sezioni di controllo della Corte dei Conti, è il seguente:

Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo		
<u>delle risorse umane e della produttività anno 2018 su cui calcolare la quota pro-capite</u>		
<u>(rettificato secondo le indicazioni della magistratura contabile)</u>		
<u>Riferimenti normativi e contrattuali</u>	<u>Importi</u>	<u>Descrizione</u>
<u>Articolo 67 (Risorse stabili)</u>		-
<u>Articolo 67 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	20.632,71	Fondo 2017 - determinazione del Direttore n. 72 del 24/10/2017 - Certificato dal Revisore Unico dei Conti con parere acquisito agli atti al prot. n. 1722 del 17/11/2017
<u>Articolo 67 comma 2 lett. g) CCNL 2016-2018 stabile riduzione risorse destinate al lavoro straordinario</u>	916,67	Aumento stabile delle risorse con contestuale diminuzione del Fondo relativo al lavoro straordinario che con deliberazione dell'Assemblea è stato ridotto da € 4.000,00 a € 3.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017: deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014. L'importo di € 1.000,00 è stato decurtato applicando la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208: riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12. La rettifica del Fondo integrativo sopra esposta è stata approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 33 del 29/11/2019. Il contratto decentrato integrativo economico 2019 con la relativa relazione tecnico/finanziaria nella quale si esplicitava la rettifica del Fondo 2017 è stato certificato con parere del Revisore acquisito agli atti con prot. n. 1472 del 10/12/2019.

<u>Art. 67 comma 2 lett. b)</u>	0,00	Aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO di cui all'art. 64. Risorsa stabile e fuori dei limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017
<u>Art. 67 comma 2 lett. c)</u>	0,00	Incremento stabile R.I.A. e ad Personam dei cessati anni dal 2017 compreso
<u>Articolo 15 comma 5 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018</u>	0,00	Decurtazione pari alle risorse stabili destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative e A.P. istituite, nell'importo inserito nel prospetto di destinazione del Fondo approvato.....
<u>Articolo 67 comma 2 lett. a) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	0,00	Aumento stabile di euro 83,20 per dipendente presente in servizio il 31/12/2015 a valere dall'anno 2019. Risorsa stabile e fuori dei limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 (euro 499,20)
<u>Totale risorse stabili</u>	21.549,38	Valore post-rettificata
<u>Articolo 31 comma 3 (Risorse variabili)</u>		
Articolo 67 comma 4 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018	0,00	Integrazione da 1/4/1999 fino al 1,2% monte salari anno 1997
Art. 53 c. 7 D.L.gs 165/2001 e Regolamento comunale collaudi estreni	0,00	Sanz. ai dipendenti per incarichi non autorizzati e collaudi e trattenute per collaudi esterni
Articolo 67 comma 5 lett.b) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018	2.388,71	Conseguimento di obiettivi e progetti dell'Ente, anche di mantenimento (nel P.d.P. o analoghi documenti) per sostenere i correlati oneri accessori del personale.
<u>Totale risorse variabili</u>	2.388,71	***
Articolo 67 comma 3 lett. e) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018		Saldo economie servizio straordinario anno 2019 (fuori del limite)
Articolo 68 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018		Avanzo fondo 2018 e 2019 (fuori dal limite)
Totale risorse variabili+economie fondo e straord.	2.388,71	
<u>Partite di giro:</u>		
Articolo 67 comma 3 lett. a) e Art. 15 comma 1 lettera d) CCNL 1/4/1999 e art. 4 c.4 CCNL 5/10/2001, lett. b., c.	0,00	Convenzione con soggetti terzi diretta a fornire servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, per prestazioni verso terzi paganti.
<u>Totale partite di giro</u>	0,00	
<u>Totale risorse variabili, economie e partite di giro</u>	2.388,71	
<u>Totale Fondo 2018</u>	23.938,09	***
<u>Totale Fondo - poste escluse per confronto con il limite del 2016 art. 67 comma 2 lett a) e lett b)</u>	23.938,09	Limite del fondo 2016 rettificato: euro 23.938,09

Ne consegue che la quota pro-capite rettificata risultante è la seguente:

A	totale fondo al 2018 per calcolo quota pro capite	23.938,09
B	n. dipendenti al 31/12/2018	4
C	QUOTA PRO CAPITALE: valore riga A/riga B	5.984,52

Tale quota media pro-capite, per essere applicata nei successivi Fondi integrativi, deve essere calcolata rispettando le proporzioni risultanti dalla sommatoria delle due partizioni del fondo riferite al 2018, ovvero parte stabile e parte variabile. L'Ente ha operato la suddivisione proporzionale tra risorse fisse e risorse variabili qui di seguito indicata:

Totale Fondo 2018	100,00%	€ 23.938,09
Percentuale risorse variabili in rapporto al totale del fondo 2018	9,98 %	€ 2.388,71
Percentuale risorse stabili in rapporto al totale del fondo 2018	90,02 %	21.549,38
Totale quota pro-capite	100,00%	€ 5.984,52
Percentuale quota pro-capite risorse variabili in rapporto al totale	9,98%	€ 597,18
Percentuale quota pro-capite risorse stabili in rapporto al totale	90,02%	€ 5.387,34

Sulla base della determinazione del Fondo 2018 e della conseguente quota pro-capite, calcolati secondo le disposizioni e indicazioni sopra riportate, è stato possibile determinare il Fondo integrativo 2025. Come già esposto nelle precedenti relazioni illustrative del Fondo integrativo, rispetto al personale calcolato al 31/12/2018 l'Ente ha assunto, previo esperimento di bando di mobilità in entrata, n. 1 posizione di istruttore direttivo D1 a decorrere dal 1 dicembre 2019 mentre nei successivi esercizi non vi sono state ulteriori assunzioni. La situazione del personale dipendente non dirigente in servizio al 1/01/2025 rimane invariata rispetto ai precedenti esercizi ed è la seguente:

		FIGURA PROFESSIONALE	INQUADRAMENTO GIURIDICO	POSIZIONE
1	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo tecnico	D1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO
2	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo tecnico	D1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO
3	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo tecnico	D1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO
4	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo amministrativo	D1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO
5	Istruttore	Istruttore amministrativo	C1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO

A decorrere dal 01/04/2023 la nuova classificazione del personale prevista dal citato CCNL 2019-2021 prevede l'aggiornamento della struttura come qui di seguito indicato:

CCNL 2019-2021 FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	AREA ISTRUTTORI
Famiglie professionali	1. Funzionari ambito tecnico 2. Funzionari ambito amministrativo/contabile	1. Istruttore amministrativo/contabile
Profili di ruolo	1.1 Funzionario per la Pianificazione, regolazione e controllo del Servizio Idrico Integrato 1.2 Funzionario per la tutela ambiente e territorio 1.3 Funzionario per i Sistemi informativi e idrogeologia 2. Funzionario per la gestione amministrativa e contabile	1. Istruttore addetto all'office management

Come previsto dai seguenti documenti pianificatori:

- DUP 2025-2027 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 12 del 28/11/2024;
- PIAO approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 35 del 17/12/2025;

non sono previste assunzioni in corso d'anno, pertanto, la costituzione del Fondo integrativo per l'esercizio 2025 è la seguente:

<u>Ipotesi di costituzione Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo</u>		
<u>delle risorse umane e della produttività anno 2025</u>		
<u>adeguato alle previsioni dell'art. 33.comma 2 del D.L. 34/2019</u>		
<u>Riferimenti normativi e contrattuali</u>	<u>Importi</u>	<u>Descrizione</u>
<u>Risorse stabili</u>	-	-
<u>Articolo 67 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	20.632,71	Fondo 2017 - determinazione del Direttore n. 72 del 24/10/2017 - Certificato dal Revisore Unico dei Conti con parere acquisto agli atti al prot. n. 1722 del 17/11/2017
<u>Articolo 67 comma 2 lett. a) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	499,20	Aumento stabile di euro 83,20 per dipendente presente in servizio al 31/12/2015 a valere dall'anno 2019 (numero dipendenti 6). Risorsa stabile fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017

		Aumento stabile delle risorse con contestuale diminuzione del Fondo relativo al lavoro straordinario che con deliberazione dell'Assemblea è stato ridotto da € 4.000,00 a € 3.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017: deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014. L'importo di € 1.000,00 è stato decurtato applicando la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208: riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12. La rettifica del Fondo integrativo sopra esposta è stata approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 33 del 29/11/2019. Il contratto decentrato integrativo economico 2019, con la relativa relazione tecnico/finanziaria nella quale si esplicitava la rettifica del Fondo 2017, è stato certificato con parere del Revisore acquisito agli atti con prot. n. 1472 del 10/12/2019.
<u>Articolo 67 comma 2 lett. g) CCNL 2016-2018</u>	916,67	
<u>Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 2016-2018</u>	135,60	Aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO di cui all'art. 64 del CCNL 2016-2018. Risorsa stabile e fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017
<u>Articolo 79 comma 1 lett. b) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022</u>	338,00	Aumento stabile di € 84,50 per dipendente presente in servizio al 31/12/2018 (numero dipendenti 4). Risorsa stabile fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 come previsto dall'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021
<u>Articolo 79 comma 1 lett. d) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022</u>	429,00	Aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO. Risorsa fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017, come previsto dall'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021
<u>Adeguamento risorse parte stabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	5.387,34	Percentuale risorse stabili in rapporto al totale del fondo 2018: 90,02 % su importo di € 23.938,09
<u>Articolo 4 comma 1 del D.L. n. 16/2014</u>	-158,70	Decurtazione in autotutela per rideterminazione quota pro-capite art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 ai sensi della deliberazione 95/2020 della Corte dei Conti Lombardia
<u>Totale risorse stabili</u>	28.179,82	

<u>Risorse variabili</u>		
Articolo 79 comma 2 lett.c) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	2.388,71	Risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli Enti
Articolo 79 comma 2 lett. d) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	3.000,00	Saldo economie servizio straordinario anno 2024 (risorsa fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)
Articolo 79 comma 3 CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	213,77	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018: € 213,77 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 come previsto dall'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021)
Articolo 80 comma 1 CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	7,15	Avanzo fondo 2023 e 2024 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)
<u>Adeguamento risorse parte variabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	597,18	Percentuale risorse variabili in rapporto al totale del fondo 2018: 9,98 % su importo di € 23.938,09
<u>Totale risorse variabili</u>	6.206,81	
<u>Totale Fondo 2025</u>	34.386,63	
<u>Sommatoria limite fondo 2016, (poste escluse per confronto con il limite del 2016: art. 79 comma 1 lett a), b), c), d), comma 2 lett. d) comma 3, art. 80 comma 1 CCNL 2019-2021</u>	29.922,61	limite 2016 di € 23.938,09 adeguato con applicazione quota pro-capite, art. 33 comma 2 D.L. 34/2019
ctrl quota pro-capite fondo 2018	5.984,52	

La decurtazione in autotutela di € 158,70 (pari alla differenza della quota pro-capite errata di € 6.143,22 e la quota rettificata pari ad € 5.984,52 erogata nel triennio 2020-2022) ai sensi dell'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 e ai sensi della deliberazione 95/2020 della Corte dei Conti Lombardia, sarà effettuata nell'arco del triennio 2023-2025.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL

Il Fondo 2025 riporta gli incrementi previsti dal CCNL 2019-2021 già applicati a decorrere dall'esercizio 2023 ovvero:

Articolo 79 comma 1 lett. b) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022: € 338,00 aumento stabile di € 84,50 per dipendente presente in servizio al 31/12/2018 (numero dipendenti 4). Risorsa stabile fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 come previsto dall'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021;

Articolo 79 comma 1 lett. d) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022: € 429,00 aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO. Risorsa fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017, come previsto dall'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità.

Non vi sono nuovi aumenti per il Fondo 2023. Si ricorda che il Fondo integrativo dell'Ente, come sopra riportato, è stato incrementato nelle risorse stabili con contestuale diminuzione del Fondo per il lavoro straordinario da € 4.000,00 a € 3.000,00 con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014 a decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017. L'importo di € 1.000,00 è stato decurtato applicando la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208: riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12).

1.2 RISORSE VARIABILI

Relativamente alle risorse variabili del Fondo integrativo 2025, queste sono pari ad euro 6.206,81 come indicato nella tabella del Fondo integrativo 2025 sopra riportata. Si procede all'analisi delle singole voci che costituiscono la parte variabile del Fondo:

- a) **€ 3.000,00** sono economie del lavoro straordinario del 2024;

Sulla scorta della vigente normativa e delle disposizioni contrattuali, così come confermato anche nella delibera della Corte dei Conti della Lombardia n. 356/2018, dovendo rispettare il “tetto del salario accessorio” di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017 (già nel previgente limite di cui all'art. 9, co. 2-bis D.L. 78/2010), i risparmi stabili del Fondo straordinario confluiscono nella parte stabile del Fondo produttività (portando ad una invarianza ovvia “*dell'ammontare complessivo*”), mentre i risparmi annuali dello straordinario vanno nella parte variabile del Fondo produttività. Il Fondo straordinario infatti, pur essendo un Fondo distinto, concorre all'incremento delle risorse variabili: in tal senso l'articolo n. 79 “*Costituzione Fondo risorse decentrate*” del vigente CCNL 2016-2018 Funzioni Locali al comma 2 lett. d) dispone che il Fondo integrativo continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno con *gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'01/04/1999*.

Si ricorda che il trattamento accessorio per il personale, costituito dal Fondo Integrativo così come rettificato e il Fondo straordinario, non deve essere superiore al limite previsto per l'anno 2016, il cui importo è il seguente:

- Fondo Integrativo limite 2016: € 29.922,61 (limite 2016 di € 23.938,09 adeguato con applicazione quota pro-capite, art. 33 comma 2 D.L. 34/2019);

- Fondo straordinario limite 2016: € 3.000,00;

Per il 2025 il limite citato è rispettato in quanto il Fondo per il lavoro straordinario previsto nel bilancio di previsione 2025-2027 e impegnato con determinazione del Direttore n. 2 del 07/1/2025 è pari ad € 3.000,00. Tale importo sommato al Fondo 2024 pari ad € 29.922,61, al netto delle somme escluse per espresse disposizioni di legge e/o contratto, dà un totale di € 32.922,61, ovvero il limite complessivo previsto (sommatoria dei due fondi).

- b) **€ 7,15** economie relative al Fondo integrativo 2023 e 2024 (art. 80 comma 1 ultimo periodo del CCNL 2019-2021);

qui di seguito si riporta una tabella esplicativa delle due voci citate (a, b):

IMPORTI FONDI 2023 E 2024 DA RIPORTARE NEL FONDO INTEGRATIVO 2025 (ART.79 COMMA 2 LETT. D)ART. 80 COMMA 1)							
Capitolo	Articolo	Cod_bilancio	Descrizione capitolo	anno	ECONOMIE		
109041	3	09.04-1.01.01.01	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	2024	3.000,00	straordinario pagato	non
109041	4	09.04-1.01.01.01	PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE	2023	6,15	economia indennità economo	2023
109041	4	09.04-1.01.01.01	PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE	2024	1,00	economia indennità economo	2024
				totale economie per fondo accessorio 2025	3.007,15		

- c) € 3.199,66 (€ 2.388,71 più la somma di € 597,18 quale adeguamento proporzionale ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2009 e s.m.i. oltre alla somma di € 213,77 calcolata ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del CCNL 2019-2021) sono risorse variabili relative all'articolo 79 comma 2 lett. c) e comma 3 del CCNL 2019-2021, ovvero scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'Ente, la cui approvazione è di competenza dell'Amministrazione. L'articolo 79 comma 2 lett. c) primo periodo, infatti, dispone che gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: *“risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL”*. Relativamente a queste voci delle risorse variabili, è stato proposto al Comitato Istituzionale la loro destinazione alla produttività del

personale dipendente non dirigente finalizzata al conseguimento dei seguenti processi migliorativi:

- I. continuazione e rafforzamento del processo di digitalizzazione delle attività dell'Ente avviato nell'esercizio 2018, funzionale all'ottimizzazione della spesa previa analisi e riduzione dei costi della spesa corrente;
- II. maggiore attività di regolazione imposta delle novità introdotte dalle deliberazioni ARERA n. 637 del 28.12.2023 e n.639 del 28.12.2023 nell'intento di perseguire la promozione di specifici interventi necessari a fronteggiare le nuove sfide riconducibili al Climate Change (siccità, riuso acque depurate, pianificazioni sovra-ambito, resilienza approvvigionamento idrico, risparmio energetico); conseguente attivazione interlocuzioni con l'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico; introduzione di forme di condivisione/revisione della validazione dei dati della qualità tecnica da parte dell'Ente di Governo d'Ambito (i.e. Consiglio di Bacino) su un territorio diverso da quello in cui opera ciascun singolo gestore;
- III. implementazione dei livelli di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente attraverso la pubblicazione di ulteriori dati nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente finalizzato ad un miglioramento qualitativo dell'istituto dell'accesso civico di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- IV. attuazione art. 4 bis D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni" attraverso il mantenimento degli attuali indicatori dei tempi medi di pagamento dell'Ente.

La suddetta proposta è stata approvata dall'Organo esecutivo dell'Ente con deliberazione n. 6 del 03/04/2025.

1.3 DECURTAZIONI DEL FONDO

Si riporta qui di seguito l'analisi della decurtazione del Fondo Integrativo operata nei precedenti esercizi in ossequio alle disposizioni allora vigenti, già illustrata nel precedente paragrafo 1.1.

Decurtazione ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130:

Ammontare iniziale del Fondo Integrativo dell'Ente: € 25.114,27 tra risorse stabili e variabili per n. 6 dipendenti. Come precedentemente indicato, vi è stata una diminuzione stabile del Fondo per il lavoro straordinario che con deliberazione dell'Assemblea è stato ridotto da € 4.000,00 a € 3.000,00 a

decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017: deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014. L'importo di € 1.000,00 pertanto, è andato in aumento delle risorse stabili per espressa previsione dei CCNL del Comparto Funzioni Locali. Tale aumento è stato applicato al Fondo con relativa decurtazione in applicazione della percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208: riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12).

Decurtazione ad € 23.938,09 per n. 5 dipendenti in servizio al 31/12/2016 secondo le indicazioni operative fornite con circolare n. 12 del 15 aprile 2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato:

- **Risorse stabili:** € 21.549,38 (ovvero € 23.508,41 iniziali comprensivi dell'aumento per la stabile diminuzione del fondo per lo straordinario di cui sopra, diminuite di euro 1.959,03 per la riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208) importo al netto degli aumenti fuori limite previsti dal CCNL 2016/2018, vedi tabella sopra riportata;
- **Risorse variabili:** € 2.388,71 (ovvero € 2.605,86 iniziali diminuite di euro 217,16 per la riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208);

Decurtazione in autotutela: € 158,70 annui (pari alla differenza della quota pro-capite errata di € 6.143,22 e la quota rettificata pari ad € 5.984,52 erogata nel triennio 2020-2022) ai sensi dell'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 e ai sensi della deliberazione 95/2020 della Corte dei Conti Lombardia, sarà effettuata nell'arco del triennio 2023-2025.

1.4 SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

La tabella sotto riportata dettaglia le voci costitutive del Fondo 2025:

<u>Ipotesi di costituzione Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo</u>		
<u>delle risorse umane e della produttività anno 2025</u>		
<u>adeguato alle previsioni dell'art. 33.comma 2 del D.L. 34/2019</u>		
<u>Riferimenti normativi e contrattuali</u>	<u>Importi</u>	<u>Descrizione</u>
<u>Risorse stabili</u>	-	-
<u>Articolo 67 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	20.632,71	Fondo 2017 - determinazione del Direttore n. 72 del 24/10/2017 - Certificato dal Revisore Unico dei Conti con parere acquisto agli atti al prot. n. 1722 del 17/11/2017
<u>Articolo 67 comma 2 lett. a) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	499,20	Aumento stabile di euro 83,20 per dipendente presente in servizio al 31/12/2015 a valere dall'anno 2019 (numero dipendenti 6). Risorsa stabile

		fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017
<u>Articolo 67 comma 2 lett. g) CCNL 2016-2018</u>	916,67	Aumento stabile delle risorse con contestuale diminuzione del Fondo relativo al lavoro straordinario che con deliberazione dell'Assemblea è stato ridotto da € 4.000,00 a € 3.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017: deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014. L'importo di € 1.000,00 è stato decurtato applicando la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208: riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12. La rettifica del Fondo integrativo sopra esposta è stata approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 33 del 29/11/2019. Il contratto decentrato integrativo economico 2019, con la relativa relazione tecnico/finanziaria nella quale si esplicitava la rettifica del Fondo 2017, è stato certificato con parere del Revisore acquisito agli atti con prot. n. 1472 del 10/12/2019.
<u>Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 2016-2018</u>	135,60	Aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO di cui all'art. 64 del CCNL 2016-2018. Risorsa stabile e fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017
<u>Articolo 79 comma 1 lett. b) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022</u>	338,00	Aumento stabile di € 84,50 per dipendente presente in servizio al 31/12/2018 (numero dipendenti 4). Risorsa stabile fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 come previsto dall'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021
<u>Articolo 79 comma 1 lett. d) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022</u>	429,00	Aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO. Risorsa fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017, come previsto dall'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021
<u>Adeguamento risorse parte stabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	5.387,34	Percentuale risorse stabili in rapporto al totale del fondo 2018: 90,02 % su importo di € 23.938,09
<u>Articolo 4 comma 1 del D.L. n. 16/2014</u>	-158,70	Decurtazione in autotutela per rideterminazione quota pro-capite art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 ai sensi della deliberazione 95/2020 della Corte dei Conti Lombardia
<u>Totale risorse stabili</u>	28.179,82	

<u>Risorse variabili</u>		
Articolo 79 comma 2 lett.c) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	2.388,71	Risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli Enti
Articolo 79 comma 2 lett. d) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	3.000,00	Saldo economie servizio straordinario anno 2024 (risorsa fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)
Articolo 79 comma 3 CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	213,77	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018: € 213,77 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 come previsto dall'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021)
Articolo 80 comma 1 CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	7,15	Avanzo fondo 2023 e 2024 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)
<u>Adeguamento risorse parte variabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	597,18	Percentuale risorse variabili in rapporto al totale del fondo 2018: 9,98 % su importo di € 23.938,09
<u>Totale risorse variabili</u>	6.206,81	
<u>Totale Fondo 2025</u>	34.386,63	
<u>Sommatoria limite fondo 2016, (poste escluse per confronto con il limite del 2016: art. 79 comma 1 lett a), b), c), d), comma 2 lett. d) comma 3, art. 80 comma 1 CCNL 2019-2021</u>	29.922,61	limite 2016 di € 23.938,09 adeguato con applicazione quota pro-capite, art. 33 comma 2 D.L. 34/2019
ctrl quota pro-capite fondo 2018	5.984,52	

1.5 RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non vi sono risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

MODULO II

2 DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

La destinazione del Fondo 2025 prevista dall'Ipotesi di accordo sottoscritto in data 10/11/2025 tra la delegazione di parte pubblica, nominata con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 03/04/2025, l'RSU e la delegazione sindacale è la seguente:

DESTINAZIONE FONDO	DESTINAZIONE FONDO 2025
DESCRIZIONE	IMPORTI in €
Indennità di Comparto	2.751,12
Indennità maneggio valori	270,00
Welfare integrativo	2.500,00
Produttività	9.134,24
Progressioni orizzontali storiche	17.381,27
Nuovi differenziali stipendiali 2025	2.350,00
TOTALE FONDO	34.386,63

2.1 DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Attualmente vi sono differenziali stipendiali (ex progressioni economiche orizzontali) giuridicamente perfezionati nei precedenti esercizi il cui importo complessivo è indicato nella tabella sopra riportata. La somma destinata all'indennità di comparto, indicata anch'essa nella tabella sopra riportata, tiene conto di n. 5 dipendenti di cui 4 funzionari e un istruttore.

2.2 DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO.

L'Ipotesi del contratto decentrato economico 2025 prevede la destinazione dei seguenti importi:

- € 9.134,24 per la performance organizzativa e individuale da erogare a seguito di valutazione del personale dipendente in base al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano della performance 2025 (performance organizzativa) e secondo i criteri contenuti nel Sistema di Valutazione della Performance vigente (performance individuale) nonché nel contratto decentrato normativo 2025 per il personale dipendente non dirigente;
- € 2.350,00, per n. 2 nuovi differenziali stipendiali per n. 1 funzionario e n. 1 istruttore;
- € 270,00 per l'indennità di maneggio valori, stabilita in euro 1,55 giornalieri, unicamente per il personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa.
- € 2.500,00 per l'applicazione dell'istituto del Welfare integrativo previsto dall'articolo 82 del vigente CCNL 2019-2021 del Comparto. L'importo complessivo per tale istituto di € 2.500,00 è equamente ripartito tra il personale nella misura di € 500,00 per ciascun dipendente per

finanziare iniziative di sostegno al reddito della famiglia quali a titolo esemplificativo: buoni spesa, buoni carburante.

2.3 DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Non vi sono voci ancora da negoziare o destinare.

2.4 SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE.

DESTINAZIONE FONDO INTEGRATIVO 2025		
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI A CONTRATTAZIONE		
Indennità di Comparto		€ 2.751,12
Progressioni orizzontali storiche		€ 17.381,27
TOTALE		€ 20.132,39
DESTINAZIONI DISPONIBILI REGOLATE CON CONTRATTAZIONE		
Indennità maneggio valori		€ 270,00
Performance organizzativa e individuale		€ 9.134,24
Differenziali stipendiali 2025		€ 2.350,00
Welfare integrativo		€ 2.500,00
TOTALE		€ 14.254,24
TOTALE FONDO INTEGRATIVO		€ 34.386,63

2.5 DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESERNO DEL FONDO

Non vi sono destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

2.6 ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

Il Fondo Integrativo per l'esercizio 2025 è stato costituito prevedendo la copertura delle destinazioni aventi carattere certo e continuativo qui di seguito elencate con le risorse stabili il cui importo complessivo è pari ad € **28.179,82** (vedi tabella costituzione fondo sopra riportata):

Indennità di Comparto	€ 2.751,12
Indennità maneggio valori	€ 270,00
Progressioni orizzontali storiche	€ 17.381,27
Differenziali stipendiali 2025	€ 2.350,00
TOTALE DESTINAZIONI CERTE	€ 22.752,39

MODULO III

3. SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE.

Fondo integrativo 2024:

<u>Costituzione Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo</u>		
<u>delle risorse umane e della produttività anno 2024</u>		
<u>adeguato alle previsioni dell'art. 33.comma 2 del D.L. 34/2019</u>		
<u>Riferimenti normativi e contrattuali</u>	<u>Importi</u>	<u>Descrizione</u>
<u>Risorse stabili</u>	-	-
<u>Articolo 67 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	20.632,71	Fondo 2017 - determinazione del Direttore n. 72 del 24/10/2017 - Certificato dal Revisore Unico dei Conti con parere acquisto agli atti al prot. n. 1722 del 17/11/2017
<u>Articolo 67 comma 2 lett. a) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	499,20	Aumento stabile di euro 83,20 per dipendente presente in servizio al 31/12/2015 a valere dall'anno 2019 (numero dipendenti 6). Risorsa stabile fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017
<u>Articolo 67 comma 2 lett. g) CCNL 2016-2018</u>	916,67	Aumento stabile delle risorse con contestuale diminuzione del Fondo relativo al lavoro straordinario che con deliberazione dell'Assemblea è stato ridotto da € 4.000,00 a € 3.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017: deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014. L'importo di € 1.000,00 è stato decurtato applicando la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208: riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12. La rettifica del Fondo integrativo sopra esposta è stata approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 33 del 29/11/2019. Il contratto decentrato integrativo economico 2019, con la relativa relazione tecnico/finanziaria nella quale si esplicitava la rettifica del Fondo 2017, è stato certificato con parere del Revisore acquisito agli atti con prot. n. 1472 del 10/12/2019.
<u>Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 2016-2018</u>	135,60	Aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO di cui all'art. 64 del CCNL 2016-2018. Risorsa stabile e fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017

<u>Articolo 79 comma 1 lett. b) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022</u>	338,00	Aumento stabile di € 84,50 per dipendente presente in servizio al 31/12/2018 (numero dipendenti 4). Risorsa stabile fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 come previsto dall'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021
<u>Articolo 79 comma 1 lett. d) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022</u>	429,00	Aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO. Risorsa fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017, come previsto dall'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021
<u>Adeguamento risorse parte stabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	5.387,34	Percentuale risorse stabili in rapporto al totale del fondo 2018: 90,02 % su importo di € 23.938,09
<u>Articolo 4 comma 1 del D.L. n. 16/2014</u>	-158,70	Decurtazione in autotutela per rideterminazione quota procapite art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 ai sensi della deliberazione 95/2020 della Corte dei Conti Lombardia
<u>Totale risorse stabili</u>	28.179,82	
<u>Risorse variabili</u>		
Articolo 79 comma 2 lett.c) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	2.388,71	Risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli Enti
Articolo 79 comma 2 lett. d) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	3.000,00	Saldo economie servizio straordinario anno 2023 (risorsa fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)
Articolo 79 comma 3 CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	213,77	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018: € 213,77 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 come previsto dall'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021)
Articolo 80 comma 1 CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	23,33	Avanzo fondo 2022 e 2023 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)
<u>Adeguamento risorse parte variabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	597,18	Percentuale risorse variabili in rapporto al totale del fondo 2018: 9,98 % su importo di € 23.938,09
<u>Totale risorse variabili</u>	6.222,99	
<u>Totale Fondo 2024</u>	34.402,81	
<u>Sommatoria limite fondo 2016, (poste escluse per confronto con il limite del 2016: art. 79 comma 1 lett a), b), c), d), comma 2 lett. d) comma 3, art. 80 comma 1 CCNL 2019-2021</u>	29.922,61	limite 2016 di € 23.938,09 adeguato con applicazione quota pro-capite, art. 33 comma 2 D.L. 34/2019
ctrl quota pro-capite fondo 2018	5.984,52	

Destinazione Fondo integrativo 2024:

DESTINAZIONE FONDO INTEGRATIVO 2024		
Indennità di Comparto		€ 2.751,12
Progressione orizzontale		€ 14.181,27
Indennità maneggio valori		€ 280,00
Performance individuale e organizzativa		€ 13.990,42
Progressioni orizzontali 2024 (cat. C e D)		€ 3.200,00
TOTALE FONDO INTEGRATIVO		€ 34.402,81

Fondo integrativo 2025:

<u>Ipotesi di costituzione Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo</u>		
<u>delle risorse umane e della produttività anno 2025</u>		
<u>adeguato alle previsioni dell'art. 33.comma 2 del D.L. 34/2019</u>		
<u>Riferimenti normativi e contrattuali</u>	<u>Importi</u>	<u>Descrizione</u>
<u>Risorse stabili</u>	-	-
<u>Articolo 67 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	20.632,71	Fondo 2017 - determinazione del Direttore n. 72 del 24/10/2017 - Certificato dal Revisore Unico dei Conti con parere acquisto agli atti al prot. n. 1722 del 17/11/2017
<u>Articolo 67 comma 2 lett. a) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	499,20	Aumento stabile di euro 83,20 per dipendente presente in servizio al 31/12/2015 a valere dall'anno 2019 (numero dipendenti 6). Risorsa stabile fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017
<u>Articolo 67 comma 2 lett. g) CCNL 2016-2018</u>	916,67	Aumento stabile delle risorse con contestuale diminuzione del Fondo relativo al lavoro straordinario che con deliberazione dell'Assemblea è stato ridotto da € 4.000,00 a € 3.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017: deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014. L'importo di € 1.000,00 è stato decurtato applicando la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208: riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12. La rettifica del Fondo integrativo sopra esposta è stata approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 33 del 29/11/2019. Il contratto decentrato integrativo economico 2019, con la

		relativa relazione tecnico/finanziaria nella quale si esplicitava la rettifica del Fondo 2017, è stato certificato con parere del Revisore acquisito agli atti con prot. n. 1472 del 10/12/2019.
<u>Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 2016-2018</u>	135,60	Aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO di cui all'art. 64 del CCNL 2016-2018. Risorsa stabile e fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017
<u>Articolo 79 comma 1 lett. b) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022</u>	338,00	Aumento stabile di € 84,50 per dipendente presente in servizio al 31/12/2018 (numero dipendenti 4). Risorsa stabile fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 come previsto dall'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021
<u>Articolo 79 comma 1 lett. d) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022</u>	429,00	Aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO. Risorsa fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017, come previsto dall'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021
<u>Adeguamento risorse parte stabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	5.387,34	Percentuale risorse stabili in rapporto al totale del fondo 2018: 90,02 % su importo di € 23.938,09
<u>Articolo 4 comma 1 del D.L. n. 16/2014</u>	-158,70	Decurtazione in autotutela per rideterminazione quota pro-capite art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 ai sensi della deliberazione 95/2020 della Corte dei Conti Lombardia
<u>Totale risorse stabili</u>	28.179,82	
<u>Risorse variabili</u>		
Articolo 79 comma 2 lett.c) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	2.388,71	Risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli Enti

Articolo 79 comma 2 lett. d) CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	3.000,00	Saldo economie servizio straordinario anno 2024 (risorsa fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)
Articolo 79 comma 3 CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	213,77	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018: € 213,77 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 come previsto dall'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021)
Articolo 80 comma 1 CCNL 2019-2021 del 16/11/2022	7,15	Avanzo fondo 2023 e 2024 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)
<u>Adeguamento risorse parte variabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	597,18	Percentuale risorse variabili in rapporto al totale del fondo 2018: 9,98 % su importo di € 23.938,09
<u>Totale risorse variabili</u>	6.206,81	
<u>Totale Fondo 2025</u>	34.386,63	
<u>Sommatoria limite fondo 2016, (poste escluse per confronto con il limite del 2016: art. 79 comma 1 lett a), b), c), d), comma 2 lett. d) comma 3, art. 80 comma 1 CCNL 2019-2021</u>	29.922,61	limite 2016 di € 23.938,09 adeguato con applicazione quota pro-capite, art. 33 comma 2 D.L. 34/2019
ctrl quota pro-capite fondo 2018	5.984,52	

MODULO IV

4 COMPATIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO INTEGRATIVO

4.1 VERIFICA DEGLI STRUMENTI DELLE CONTABILITA' ECONOMICO FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE.

Le somme relative al fondo per le risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa del bilancio 2025, precisamente il capitolo 109041, all'interno del macroaggregato 101 "Redditi da lavoro dipendente". All'interno del citato capitolo 109041, sono già impegnate le risorse per la copertura finanziaria delle destinazioni non disponibili alla contrattazione decentrata, vedi paragrafo 2.1 e saranno imputate le somme soggette a contrattazione qualora approvate. Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa:

BILANCIO 2025 CAPITOLO 109041 ARTICOLO 4			
DESCRIZIONE			IMPORTI in €
Indennità di Comparto			2.751,12
Indennità condizioni lavoro			270,00
Performance individuale e organizzativa			9.134,24
Progressioni orizzontali storiche			17.381,27
Differenziali stipendiali 2025			2.350,00
Welfare			2.500,00
TOTALE FONDO INTEGRATIVO 2025			34.386,63

Ogni voce sopra indicata ha un proprio impegno di spesa che consente un agevole monitoraggio contabile della spesa effettivamente liquidata.

4.2 VERIFICA SUL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL FONDO.

Il sistema contabile descritto nel precedente paragrafo ha consentito di verificare il rispetto del tetto di spesa previsto per il Fondo accessorio dell'esercizio 2024. Le evidenze contabili del suddetto adempimento sono contenute nel conto consuntivo approvato con provvedimento dell'Assemblea d'Ambito n. 1 del 17/04/2025.

4.3 VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE A COPERTURA DELLE SPESE DEL FONDO 2025.

I valori delle risorse del fondo sopra indicati non comprendono il costo degli oneri riflessi (contributi a carico ente ed IRAP), i quali non gravano sul fondo bensì solo sul bilancio. Qui di seguito si riportano gli importi degli oneri sopra citati e il costo complessivo:

Costo del Fondo in Bilancio	importi
FONDO	34.386,63
VOCI FUORI FONDO (COMPARTO)	289,68
ONERI	8.522,41
TOTALE SPESA FONDO CON ONERI	43.198,72
IRAP	2.947,49
TOTALE SPESA FONDO IN BILANCIO CON IRAP	46.146,21

L'importo complessivo di € **46.146,21** trova ampia copertura nel bilancio 2025 all'interno dei seguenti macroaggregati:

- a) macroaggregato 101 “*Redditi da lavoro dipendente*”, che prevede al suo interno lo stanziamento per l’importo complessivo relativo al Fondo integrativo 2025 pari ad € 34.386,63, così imputato a bilancio:
- I. **€ 34.386,63** all’interno del capitolo 109041 articolo 4 “*Produttività personale non dirigente*” (compresi gli impegni FPV di somme non liquidate relative alla parte stabile del Fondo 2023 e 2024), dell’articolo 3 “*Straordinario personale dipendente*” (impegno FPV avanzo fondo lavoro straordinario 2023 non liquidato) dell’articolo “*Welfare integrativo*” che sarà appositamente creato nel Peg 2025;
 - II. **€ 289,68** (costo a bilancio ma fuori Fondo) all’interno del capitolo 109041 articolo 1 “*Personale Tabellare*”;
 - III. **€ 8.522,41** per il pagamento degli oneri accessori del citato importo complessivo di € 34.386,63 (compresa l’indennità di comparto fuori Fondo) che ricade nel capitolo di bilancio suddetto all’articolo 2 “*Oneri riflessi*”;
- b) macroaggregato 102 “*Imposte e tasse a carico dell’Ente*”, garantisce la copertura per l’Irap indicato nella tabella sopra riportata, pari ad € 2.947,49.

Si rileva che la destinazione di € 2.500,00 come welfare integrativo ai sensi dell’articolo 82 “*Welfare integrativo*” del vigente CCNL 2019-2021 comporta un notevole risparmio anche per l’Ente poiché i costi previsti sono notevolmente inferiori rispetto ai costi che l’Amministrazione dovrebbe sostenere se la cifra sopra indicata fosse erogata come performance (oneri riflessi e irap), si stima, infatti, un risparmio di circa 800 euro.

In conclusione, il Fondo Integrativo 2025 è stato analiticamente verificato nel suo costo complessivo lordo, esso rispetta ampiamente i vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa nazionale e non comporta ulteriori o diversi oneri rispetto a quelli previsti dalla programmazione annuale e pluriennale del Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027, secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 3 quinquies del D.lgs. n. 165 /2001 e s.m.i.

Venezia 12/11/2025

Il Direttore

Ing. Massimiliano Campanelli

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi e con gli effetti del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i e norme collegate;

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa